COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXIX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 GIUGNO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 787

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli (3996) . . 787

PRESIDENTE . . 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 801, 803, 804, 807, 808, 809

BECCASTRINI 794, 796

BIGNARDI 793, 796, 800, 806

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 797, 800, 804, 807, 808

CERUTI 797, 804

D'AMATO 801

DELLA BRIOTTA 797, 805, 806, 808

FERRARI RICCARDO 789, 802, 807

GESSI NIVES. 801

LORETI 789, 791, 796, 799, 807

MAGNO 788, 791, 794, 798, 799, 808

MARRAS 798, 799, 808

MELIS 790

MENGOZZI 798, 802, 804, 807

MICELI 788, 789, 790, 796, 801, 806, 807, 809

OGNIBENE 789, 796, 797, 798, 800, 801, 802, 807

PREARO, *Relatore* . 788, 789, 792, 793, 794, 795, 800, 801, 802, 803

TRUZZI 789, 791, 792, 796, 797, 799, 800, 806, 807, 808

La seduta comincia alle 17,30.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per il provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna i deputati D'Amato, Dall'Armellina e Tripodi sostituiscono, rispettivamente i deputati Bonomi, Armani e Angioy.

Seguito della discussione del disegno di legge: Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli (3996).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli ».

Dobbiamo oggi esaminare gli emendamenti presentati all'articolo 1 e, visto l'elevato numero ed anche l'importanza di essi, credo sia innanzi tutto necessario accordarci sul metodo da seguire.

Io propongo di esaminare ed approvare per primi gli emendamenti di minore importanza presentati ai vari articoli e quindi stralciare il secondo comma dell'articolo 1 su cui torneremo dopo aver approvato tutti gli altri commi dello stesso articolo; insieme al secondo comma prenderemo anche in esame gli emendamenti aggiuntivi. A proposito di questi ultimi vorrei far notare che, pur essendo stati presentati da vari gruppi, essi hanno in parte eguale contenuto mentre per altri aspetti differiscono sostanzialmente; e quindi, per evitare confusioni, credo che potremmo prendere come base per la nostra di-

scussione gli emendamenti di più ampio contenuto (ad esempio quelli dei colleghi Truzzi e Colombo), considerando tutti gli altri come emendamenti ulteriori, stralciando naturalmente soltanto le parti di contenuto difforme.

MAGNO. Resta inteso che noi ci riserviamo di stabilire volta per volta se sia o meno il caso di seguire questa procedura ovvero di far votare *sic et simpliciter* anche i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Ove ciò si manifesti opportuno, la Presidenza non opporrà alcuna difficoltà.

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge:

ART. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere a organizzazioni di produttori ortofrutticoli, nei primi tre anni successivi alla data della loro costituzione, un contributo che non può superare, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno il 3 per cento, il 2 per cento e l'1 per cento del valore della produzione commercializzata, calcolato forfettariamente sulla base delle quantità medie dei prodotti venduti dai produttori aderenti nei tre anni precedenti la loro adesione e dei prezzi medi alla produzione ottenuti da tali produttori nello stesso periodo.

Possono essere ammessi al contributo le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento della Comunità economica europea n. 159/66 del 25 ottobre 1966.

Il contributo di cui al primo comma è concesso con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su domanda dell'associazione, sentito il parere del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli istituito con l'articolo 3 dle decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80.

La concessione può essere disposta anche frazionatamente.

Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sarà stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la somma complessiva di lire 7.500 milioni, da ripartire negli anni dal 1967 al 1971 in relazione al fabbisogno e comunque in misura non eccedente nei singoli esercizi l'importo di lire 2.500 milioni.

Passiamo agli emendamenti. Gli onorevoli Antonini, Angelini Giuseppe, Beccastrini, Bo, Chiaromonte, Gessi Nives, Gombi, Magno, Marras, Miceli, Ognibene e Sereni propongono:

sostituire al primo comma dell'articolo 1 le parole « è autorizzato a concedere » con la parola « concede ».

PREARO, *Relatore*. Prima di esprimere la mia opinione su tale emendamento, desidero sottolineare ancora una volta l'importanza di questo disegno di legge, necessario, tra l'altro, anche a rendere possibile l'attuazione di due precedenti decreti legge vertenti sulla stessa materia. Ritengo perciò doveroso ringraziare il Comitato ristretto per l'opera prestata e per aver introdotto in questo povvedimento modifiche e direttive particolari che si inquadrano perfettamente in quelle che sono le disposizioni contenute nel regolamento n. 159 del MEC.

Desidero inoltre far ancora una volta rilevare l'urgenza di questo provvedimento, sia perché siamo in ritardo di 5 mesi rispetto alla data in cui il regolamento citato permetteva di operare sia perché siamo ormai alla vigilia del raccolto di quei prodotti che con questa legge intendiamo favorire.

Detto ciò e passando al merito dell'emendamento Antonini ed altri, dichiaro di essere contrario ad esso, visto che è eccessivamente impegnativo per l'amministrazione, negando in sostanza ad essa quella discrezionalità che è invece sancita chiaramente dal citato regolamento n. 159 del MEC.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono pienamente d'accordo con il relatore e non posso che sottolineare che effettivamente il regolamento comunitario lascia ampia discrezionalità all'amministrazione dicendo esplicitamente all'articolo 2 che gli stati membri possono accordare nei tre anni successivi, eccetera.

Vi è inoltre da considerare il fatto che le disponibilità finanziarie sono, come sempre, limitate e quindi l'amministrazione deve avere la possibilità di graduare nel tempo la concessione di contributi. Anche il Governo quindi esprime parere contrario all'emendamento.

MICELI. Vorrei far osservare all'onorevole relatore e al rappresentante del Governo che la loro interpretazione dell'espressione « possono accordare » contenuta nel regolamento comunitario è evidentemente errata, in quanto tale facoltà si riferisce chiaramente alla possibilità di intervento legislativo degli stati membri, e non già alla scelta discriminatoria tra tutti coloro che presentano domanda in base alla legge.

Inoltre va rilevato che anche se venisse introdotto questo emendamento rimarrebbe

sempre all'amministrazione la possibilità di graduare gli interventi in rapporto alle disponibilità finanziarie; noi difatti abbiamo anche presentato un altro emendamento, tendente a sostituire le parole « che non può superare » con la parola « pari » e quindi se entrambi fossero accolti verrebbe tolta ogni discrezionalità; ma io credo che se si vuole lasciare al ministro una certa possibilità di scelta questa deve essere data non in questo senso, ma nel senso di poter graduare l'entità dei contributi, il che sarebbe possibile non accogliendo il secondo emendamento da noi presentato. Non possiamo però dare una duplice discrezionalità, qualitativa e quantitativa. Noi pertanto saremmo anche disposti a rinunciare ad uno dei due emendamenti, purché però l'altro venga accolto dalla Commissione.

FERRARI. Poiché noi abbiamo presentato all'articolo 2 un emendamento uguale a quello degli onorevoli Antonini ed altri voteremo a favore di questo, tenendo conto del fatto che a noi sembra che al ministro sia attribuito non la facoltà ma il dovere di concedere l'autorizzazione a quei richiedenti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti richiesti.

Quindi, poiché la parola « concede » risponde meglio al concetto, voteremo a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Antonini.

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Truzzi e Colombo Renato hanno presentato il seguente emendamento al primo comma dell'articolo 1: dopo le parole « produttori ortofrutticoli » aggiungere la parola « riconosciute ».

PREARO, *Relatore*. Poiché si tratta della assunzione di compiti di pubblica utilità, sono favorevole all'approvazione dell'emendamento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi rimetto alla decisione della Commissione. La parola « riconosciute » infatti mi sembra superflua, tanto più che in questo articolo non si parla di riconoscimento, sebbene di ammissione a certi benefici. Sarebbe opportuno accantonare questo emendamento per esaminarlo in sede di discussione dell'articolo 1-*bis*, che tratta più specificamente di tale riconoscimento; in quella sede potrebbe rivelarsi non necessario il termine «riconosciute ».

LORETI. Si tratta di un emendamento di poco rilievo, che tuttavia si inquadra nella serie di emendamenti presentati dagli onorevoli Truzzi e Colombo. Occorre un atto di riconoscimento, da parte del ministero, dei requisiti dell'organizzazione. Per questo motivo intendiamo proporre questo emendamento, che si ripeterà in tutti gli articoli. Riteniamo infatti che le preoccupazioni espresse dall'onorevole Sottosegretario non abbiano ragione di sussistere. Ci dichiariamo pertanto favorevoli all'approvazione dell'emendamento.

TRUZZI Prendo la parola per dichiarazione di voto. Il termine « organizzazioni riconosciute » rientra nella tematica dei regolamenti comunitari. È in fase di preparazione una legge di carattere generale in ordine alle associazioni o unioni riconosciute. Tali associazioni devono essere riconosciute idonee all'adempimento di determinati compiti. Il riconoscimento di tale idoneità è compiuto dall'organo tutorio, che è il Ministero dell'agricoltura.

Si tratta solo di una parola, ma di una parola molto importante. Il ministero – ripeto – deve esaminare se le associazioni abbiano i requisiti necessari per adempiere i compiti previsti dal regolamento, compiti tutt'altro che semplici; per esempio, il compito di equilibrare il mercato nel settore ortofrutticolo, che è molto impegnativo.

OGNIBENE. Ma ciò è già previsto dal secondo comma dell'articolo 1.

TRUZZI. Infatti l'onorevole Loreti ha rilevato come le parole « organizzazioni riconosciute » non si riferiscano ad un solo articolo. In sostanza, il riconoscimento concerne la capacità delle organizzazioni di adempiere i loro compiti.

MICELI. Voi frequentemente vi appellate al regolamento comunitario per respingere nostri emendamenti, nei quali tuttavia riconoscete un certo *fumus* di validità. Ora, in questo caso seguite perfettamente la vostra tattica. Il regolamento comunitario non parla di riconoscimento delle associazioni, ma definisce quelle associazioni che, senza alcun riconoscimento, possono (e qui concordo con l'emendamento che avete respinto) usufruire di determinati benefici entro certi limiti massimi, che sono discrezionali. Voi volete introdurre il principio di un preventivo riconoscimento e quindi stabilite alcune caratteristiche con l'articolo 1 *quater*. Ciò è completamente estraneo al regolamento comunitario, il cui principio è che un'organizzazione di produttori, costituita per l'adempimento di determinate finalità, può avere o no (e ciò dipende dal ministero) alcuni compiti.

In sostanza, il regolamento comunitario prevede la discrezionalità del ministro nel da-

re il contributo e nel fissarne l'entità, ma non prevede affatto il riconoscimento dell'associazione sulla base di determinati requisiti. Infatti un'associazione che si costituisca dinanzi ad un notaio, con uno statuto in cui siano ricopiati questi quattro commi, può, senza alcun riconoscimento, richiedere i contributi previsti dall'articolo 2. Il ministro non può negare il contributo adducendo la motivazione del mancato riconoscimento; può negare il contributo solo per motivi di merito.

Quindi, a mio avviso, questo emendamento è superfluo ed urta contro il diritto dei terzi che si appellino al regolamento comunitario.

Perciò convengo con l'onorevole sottosegretario, nel senso che possono essere ammesse a contributo le organizzazioni dei produttori che rispondono ai requisiti previsti dal regolamento comunitario. Cosa si intende sostanzialmente con la parola « riconoscimento »? Si intende che il ministro di fronte ad una domanda di contributo, prima di entrare nel merito, deve accertare se l'organizzazione risponde a determinati requisiti.

Invece secondo il meccanismo proposto dagli onorevoli Truzzi e Colombo avviene che si costituisce un'organizzazione, la quale chiede in bianco, senza fare cenno al contributo, un riconoscimento. Ma ciò è completamente estraneo a quanto vuole la comunità infatti una organizzazione è suscettibile di avere le provvidenze di cui all'articolo 1 se essa risponde a determinati requisiti ed il ministro giudica sulla rispondenza a tali requisiti nel momento in cui l'organizzazione chiede un contributo per legge.

MELIS. Mi pare che si debba stabilire il criterio del riconoscimento preventivo, che dovrebbe precedere la domanda, che si basa sulla concretezza delle organizzazioni. Si tratterebbe quindi di una specie di albo prestabilito, rigido, che sorge da un criterio burocratico più che dalla volontà di facilitare chi opera in questo settore.

Inoltre occorre tener conto che vi sono regioni a statuto speciale, che hanno competenza primaria in agricoltura e quindi operano nel chiuso di un intervento diretto per stabilire i criteri per istruire le pratiche di riconoscimento. Non so pertanto se sia il caso o meno di aggiungere una norma integrativa riguardante le regioni a statuto speciale.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che le posizioni reali siano meno distanti di quanto possano apparire dalla discussione. Non c'è dubbio che in base alle norme dell'articolo 1 il ministro dell'agricoltura debba svolgere un'azione di accertamento. Non credo che i proponenti l'emendamento intendano che lo accertamento sia cosa diversa dal riconoscimento. Essi identificano il riconoscimento con l'accertamento che il ministro è tenuto a fare.

MICELI. Credo di non essermi spiegato bene. Il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge dice che possono essere ammesse al contributo le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento della Comunità economica europea n. 159-66 del 25 ottobre 1966. Quindi è giusto che il ministro nel momento in cui decide se dare o meno questo contributo operi questo accertamento che qualcuno chiama riconoscimento. Ma si dovrà trattare di un accertamento che avviene di volta in volta in occasione della richiesta di contributi. Se un'associazione riconosciuta chiede il contributo, il ministro ha il dovere di verificare se l'associazione risponde alle norme stabilite dalla Comunità.

Non è concepibile pertanto un riconoscimento in bianco delle associazioni senza che vi sia stata richiesta di contributo.

Se un'associazione si costituisce senza chiedere niente e poi chiede un riconoscimento al ministro, vorrei sapere agli effetti di quale articolo richiede il riconoscimento quando la legge afferma solo « ..possono essere ammesse al contributo ».

PRESIDENTE. Una volta effettuato l'accertamento in prima istanza per ottenere questi contributi, l'associazione negli anni successivi non viene più sottoposta all'accertamento ed automaticamente riceve i contributi.

MICELI. Questa mi sembra una cosa abnorme!

PRESIDENTE. In effetti non si riapre la istruttoria per verificare se l'associazione abbia i requisiti stabiliti dal regolamento comunitario.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Vorrei chiarire il mio pensiero e la mia posizione, non entrando nel merito della questione del riconoscimento o meno.

Per esigenze di tecnica legislativa occorre preliminarmente stabilire se adottare lo schema del riconoscimento delle associazioni con l'iscrizione in un albo – se la Commissione sarà d'accordo – in modo che le associazioni vengano riconosciute idonee a certe funzioni alla stregua del secondo comma dell'articolo 1, che per altro gli onorevoli Truzzi e Colombo hanno meglio precisato negli articoli 1 bis ed 1 ter, riguardanti gli statuti.

Quando si passa alla concessione dei contributi si afferma che possono ottenere i contributi solo le organizzazioni, che abbiano già avuto questo riconoscimento.

Dal punto di vista della tecnica legislativa, mi pare che gli articoli 1-*bis* ed 1-*ter* non dovrebbero riferirsi alla possibilità di ottenere il contributo, ma dovrebbero riferirsi alla possibilità per le associazioni di essere o di non essere riconosciute.

Ecco la ragione per la quale avevo proposto di accantonare questo emendamento. Perché se, come mi pare di aver capito, il criterio che si è voluto adottare da parte dei proponenti degli emendamenti, ed in particolare dai colleghi Colombo e Truzzi, è quello di precisare i requisiti – non limitandosi semplicemente al riferimento al Regolamento – soltanto ai fini della concessione del contributo e non del riconoscimento, consentitemi di dire che il riconoscimento rimane appeso per aria.

Mi chiedo cioè: in base a quali criteri avviene l'accertamento, se i criteri da voi adottati agli articoli 1-*bis* ed 1-*ter* riguardano la concessione del contributo, e non il riconoscimento?

A questo punto è necessario scegliere: o si adotta il criterio di un preventivo riconoscimento dei requisiti, e quindi di una certa idoneità che comporta la possibilità di essere poi ammessi al contributo, oppure bisogna non parlare di riconoscimento e, in base agli articoli 1-bis ed 1-ter che ora discuteremo, riferirsi al criterio dell'ammissione al contributo, sempre naturalmente che vi siano quei requisiti la cui presenza dovrà essere accertata volta per volta.

Ecco perché avevo proposto di accantonare, per il momento, questo emendamento, per farne poi oggetto di esame quando si esamineranno gli emendamenti al secondo comma, tendenti tutti a meglio precisare quali sono i requisiti per poter svolgere questa funzione ed essere ammessi a godere dei benefici della legge.

PRESIDENTE. I colleghi aderiscono alla proposta del Sottosegretario di discutere questo emendamento in sede di esame degli emendamenti presentati al secondo comma?

LORETI. Ma allora dovremo tornare sull'emendamento perché, come lei giustamente ha detto, signor Presidente, noi qui fissiamo la serie di requisiti che devono avere le organizzazioni dei produttori.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Ma, stando a questa legge, in base a quali criteri si effettua il riconoscimento?

LORETI. Noi stabiliamo con legge alcuni requisiti che le organizzazioni di produttori agricoli devono avere.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. A me sembra che questi requisiti non risultino nè dal testo del disegno di legge nè dall'emendamento. È infatti richiesta la presenza di determinati requisiti soltanto ai fini della concessione del contributo.

MAGNO. Si potrebbe sostituire la parola « riconosciute », con le parole « iscritte allo apposito albo ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, qui non si tratta di evitare la discussione dello emendamento, ma semplicemente di rinviarla – aderendo alla richiesta del Sottosegretario – per riprenderla poi in sede di esame del secondo comma dell'articolo 1.

LORETI. Signor Presidente, desidero chiarire brevemente la situazione. Lei ha detto giustamente che si deve procedere ad un accertamento, e che questo accertamento spetta all'organo interessato, ossia al ministero dell'Agricoltura. Noi stabiliamo con legge che le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli devono avere determinati requisiti, e ci dovrà essere un organo con il preciso compito di accertare che le organizzazioni abbiano effettivamente tutti i requisiti richiesti dalla legge. Ebbene, la conseguenza logica di questo accertamento è appunto il riconoscimento. Soltanto dopo che il riconoscimento ha avuto luogo, la organizzazione ha diritto al contributo. Anche qualora venisse accolto l'emendamento dei colleghi comunisti che chiedono la creazione di un albo, sarebbe sempre necessario un controllo, un preventivo accertamento sul possesso dei necessari requisiti da parte delle iscrivende organizzazioni.

TRUZZI. Mi pare che in sostanza siamo tutti d'accordo, dal momento che gli stessi colleghi comunisti hanno proposto l'iscrizione all'Albo, previo accertamento dei requisiti.

Mi pare altresì che l'osservazione del Sottosegretario possa avere un valore di forma e di metodo; siccome però non si pregiudica niente, io direi di cominciare ad esaminare il secondo comma, e vedere in seguito come organizzare il primo.

PRESIDENTE. Sono anch'io d'accordo nel rinvio dell'esame di questo emendamento, che

verrà preso in esame nel contesto della norma relativa all'accertamento dei requisiti.

I deputati Antonini, Angelini Giuseppe, Beccastrini, Bo, Chiaromonte, Gessi Nives, Gombi, Magno, Marras, Miceli, Ognibene e Sereni hanno presentato il seguente emendamento: al primo comma dell'articolo 1: alle parole « che non può superare », sostituire la parola « pari ».

PREARO, *Relatore*. Sono contrario per gli stessi motivi precedentemente indicati e cioè che occorre lasciare una certa discrezionalità.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Sono d'accordo con il Relatore, perchè bisogna lasciare un minimo di discrezionalità che consenta di graduare le concessioni, sia dal punto di vista numerico che dell'entità.

Mi rendo anche conto che sarebbe desiderabile porre una qualche limitazione alla discrezionalità; credo però che tutto questo potrà trovare posto nelle norme di attuazione, che potranno indicare degli adeguati criteri applicativi.

Sono d'accordo con il Relatore sull'opportunità di respingere questo emendamento.

MAGNO. Noi interpretiamo rettamente le disposizioni del Regolamento comunitario. Infatti il Regolamento intende riferirsi alla discrezionalità di ogni singolo Stato europeo, e non alla discrezionalità di un ministro o di un ministero.

Si tratta quindi di stabilire dei criteri obiettivi di valutazione, anche per assicurare un minimo di certezza a coloro che prendono l'iniziativa di creare un'organizzazione affrontando sacrifici e spese, i quali devono sapere che realizzando un certo obiettivo, ottengono un diritto nei confronti dello Stato.

Non dobbiamo lasciare un'eccessiva discrezionalità al Ministro, ma fissare piuttosto delle regole che mettano tutti gli interessati in condizione di parità, riconoscendo a tutti gli stessi diritti. Quando un'organizzazione si costituisce e dimostra di essere in possesso di tutti i requisiti voluti dalla legge, il Ministro deve corrispondere un determinato contributo, uguale per le organizzazioni aventi gli stessi requisiti.

È una questione molto importante questa, che non bisogna sottovalutare.

TRUZZI. Io confesso che non avrei difficoltà ad essere d'accordo con il collega Magno; ma voglio fare l'ipotesi che non ci sia, per esempio, la copertura. Cosa accadrebbe in questa ipotesi se il Governo fosse obbligato a corrispondere il contributo in una misura fissa? Io convengo che il ministro dovrà concedere il massimo possibile; ma non vorrei che ponessimo obblighi in tal senso, per la eventualità che vi sia un impedimento indipendente dalla sua volontà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Antonini, di cui ho già dato lettura, al quale sono contrari il relatore e il Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'art. 1, di cui ho già dato lettura:

(*È approvato*).

Vengono per il momento accantonati tutti gli emendamenti relativi al secondo comma dell'articolo 1 e lo stesso comma.

Gli onorevoli Bo, Angelini Giuseppe, Antonini, Beccastrini, Chiaromonte, Gessi, Gombi, Marras, Magno, Miceli, Ognibene e Sereni propongono di sostituire, nel terzo comma dell'articolo 1, la parola « associazione » con la parola « organizzazione ».

Qual è il parere del relatore?

PREARO, *Relatore*. In realtà, l'articolo 3 del regolamento della Comunità parla di « associazioni raggruppate in organizzazioni ». Si dovrebbe dunque, semmai, parlare di « associazioni ed organizzazioni ».

Ad ogni modo, io non ho nulla in contrario ad accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Io sono del parere di accogliere l'emendamento, anche per una ragione di coerenza, in quanto abbiamo approvato il primo comma, nel quale si parla appunto di « organizzazioni ». Se usassimo nel terzo comma una parola diversa potremmo creare confusione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bo ed altri, di cui ho dato lettura, e su cui concordano il Relatore e il Governo:

(*È approvato*).

Onorevoli colleghi, vorrei farvi rilevare che occorre, in questo terzo comma, apportare una piccola modifica di carattere formale, in quanto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, è stato convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Pongo pertanto in votazione il seguente emendamento: aggiungere alle parole « del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80 » le parole

« convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 1 che, con gli emendamenti testé approvati, risulta così formulato:

« Il contributo di cui al primo comma è concesso con decreto del Ministero per la agricoltura e le foreste, su domanda dell'organizzazione, sentito il parere del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli istituito con l'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80 convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ».

(*È approvato*).

Gli onorevoli Marras, Angelini Giuseppe, Antonini, Beccastrini, Bo, Chiaromonte, Gessi, Gombi, Magno, Miceli, Ognibene e Sereni hanno presentato il seguente emendamento: alla fine del terzo comma dell'articolo 1, aggiungere:

« ovvero, quando si tratti di organizzazione operante nel territorio di una sola regione, sentito il parere della Regione o, in mancanza, del comitato regionale di cui al successivo articolo 4 ».

Qual è il parere del relatore?

PREARO, *Relatore*. Io sono contrario a questo emendamento, che mi sembra implichi un appesantimento delle procedure.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. A me sembra valida la considerazione espressa in materia dal relatore.

È evidente che ci troviamo di fronte ad un'azione di competenza dello Stato, e non della Regione. Vorrei inoltre fare osservare ai colleghi proponenti che la parola « ovvero » non mi sembra pertinente, perchè con tale formulazione verrebbe ad essere sostituito il parere del Comitato consultivo nazionale con quello della Regione. Se poi è questo lo spirito dell'emendamento proposto, a me pare che ciò renda il problema di ancor più difficile soluzione. È evidente, infatti, che questa azione di intervento sul mercato dev'essere giudata e controllata dall'unico organismo statale competente, che è il ministero, con il parere del Comitato nazionale.

La sostituzione proposta dai colleghi mi sembra che, oltre ad appesantire la procedura, frazionerebbe un po' la visione organica e complessiva della situazione, con tutti i problemi ad essa inerenti.

Per queste ragioni sono contrario allo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Marras ed altri, di cui ho già dato lettura; ad esso si sono dichiarati contrari il relatore e il Governo:

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Bignardi, Ferrari Riccardo e Leopardi Dittaiuti hanno presentato il seguente emendamento:

dopo il terzo comma aggiungere il seguente: « La concessione deve essere disposta entro un mese dall'emissione del parere del Comitato di cui al comma precedente ».

Qual è il parere del relatore?

PREARO, *Relatore*. Anche per questo emendamento, io sono contrario. Cosa accadrebbe se il termine di un mese non fosse sufficiente? Si potrebbe magari usare una formula più elastica, per raccomandare sollecitudine.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Io concordo con l'opinione espressa dal relatore. Si tratta di ragioni di praticità. Certo, sarebbe auspicabile che pratiche di questo genere procedessero rapidamente; ma noi sappiamo quante remore e difficoltà si incontrano in seno alla pubblica amministrazione. Mi sembra perciò che questo termine così perentorio non sia da adottarsi; tanto più che questa norma sarebbe poi sprovvista di un'adeguata sanzione. Quindi, anche per l'imprecisione circa le conseguenze del mancato rispetto di tale termine, vorrei chiedere ai proponenti di ritirare il loro emendamento .

BIGNARDI. Questa voleva essere una norma con carattere di stimolo. Ad ogni modo, dopo le precisazioni del relatore e del Governo, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo al successivo emendamento. Gli onorevoli Magno, Angelini Giuseppe, Antonini, Beccastrini, Bo, Chiaromonte, Gessi Nives, Gombi, Marras, Miceli, Ognibene e Sereni propongono di sopprimere il quarto comma dell'articolo 1.

PREARO, *Relatore*. Sono contrario alla approvazione di tale emendamento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario a questo emendamento, in quanto

non vede quali inconvenienti possa portare il frazionamento dei contributi, mentre sono evidenti i vantaggi di tale facoltà attribuita al Ministro, vantaggi che si concretizzano soprattutto nella possibilità per l'amministrazione di agire concretamente, avendo presenti mezzi finanziari disponibili in ogni momento.

Prego pertanto i proponenti di non insistere, ma se si dovesse giungere ad una votazione il Governo dichiara di essere contrario.

PRESIDENTE. L'onorevole Magno insiste nella votazione dell'emendamento?

MAGNO. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione il mantenimento del quarto comma dell'articolo 1 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Con ciò si considera respinto l'emendamento soppressivo Magno.

L'emendamento successivo, presentato dagli onorevoli Beccastrini, Angelini Giuseppe, Antonini, Bo, Chiaromonte, Gessi Nives, Gombi, Magno, Marras, Miceli, Ognibene e Sereni, è il seguente:

sopprimere all'ultimo comma dell'articolo le parole « comunque in misura non eccedente nei singoli esercizi l'importo di lire 2500 milioni ».

PREARO, *Relatore*. Sono contrario allo emendamento in quanto il limite che si vorrebbe sopprimere è motivato dalla necessità di impedire che tutte le domande siano presentate nel primo anno, visto che il Governo non disporrà certo di tutte le somme previste in un'unica soluzione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Credo sia necessario mantenere la formula che si intende sopprimere innanzi tutto per ragioni di ordine tecnico, in quanto è evidente che con il sistema previsto sarà possibile fare riferimento a diversi anni finanziari e quindi a diversi stanziamenti. Altrimenti si dovrebbe invece prevedere uno stanziamento unico per il primo anno di attuazione della legge e riportare poi sugli esercizi seguenti tutte le somme rimaste inutilizzate, facendo così sorgere un problema di copertura che attualmente invece non abbiamo. Sono quindi contrario allo emendamento soppressivo Beccastrini ed altri.

BECCASTRINI. Vorrei far osservare al rappresentante del Governo che con l'attuale formulazione del disegno di legge si stanzia per tre anni la stessa somma, mentre viene anche stabilito che nei tre anni verranno erogati contributi di diversa entità, pari cioè al 3 per cento nel primo anno, al 2 per cento nel secondo e soltanto all'uno per cento nel terzo. È evidente cioè che nel primo anno di attuazione della legge sarà necessaria una somma di molto superiore a quella necessaria negli anni successivi.

PRESIDENTE. Non è esatto, perchè negli anni successivi aumenterà gradualmente il numero delle associazioni ammesse ai contributi.

BECCASTRINI. Questo non è sicuro, in quanto noi riteniamo che il numero delle associazioni che chiederanno il contributo il primo anno sarà di ben poco inferiore a quello degli anni successivi.

D'altra parte, sia chiaro, non abbiamo nessuna intenzione di modificare la somma totale dei 7500 milioni, ma soltanto di evitare che venga fissata per ogni anno una somma troppo rigida, in quanto ciò potrebbe, ad esempio, impedire al Governo di soddisfare tutte le richieste avanzate nel primo anno, mentre invece si troverebbe con una disponibilità in eccesso negli anni successivi. Se invece viene lasciata libera la possibilità di distribuire nei tre anni a seconda della necessità la somma totale si permette sicuramente una migliore gestione dei fondi in base alle reali esigenze di ogni momento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Beccastrini ed altri nel testo di cui ho dato lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 1 nel testo del disegno di legge governativo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'art. 1 nel suo complesso, nell'intesa che, in sede di coordinamento, prenderà la sua numerazione in connessione all'approvazione di altri articoli, che potranno eventualmente precederlo:

ART. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, nei primi tre anni successivi alla data della loro costituzione, un contributo che non può superare, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno il 3 per cento, il 2 per cento e l'1 per cento del valore della produzione commercializzata, calcolato forfettariamente sulla base delle quantità medie dei prodotti venduti dai

produttori aderenti nei tre anni precedenti la loro adesione e dei prezzi medi alla produzione ottenuti da tali produttori nello stesso periodo.

Il contributo di cui al primo comma è concesso con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su domanda dell'organizzazione, sentito il parere del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

La concessione può essere disposta anche frazionatamente.

Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sarà stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la somma complessiva di lire 7.500 milioni, da ripartire negli anni dal 1967 al 1971 in relazione al fabbisogno e comunque in misura non eccedente nei singoli esercizi l'importo di lire 2.500 milioni.

(*È approvato*).

Passiamo ora ad esaminare l'articolo sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1, proposto dagli onorevoli Truzzi e Colombo. Ne do lettura:

ART. 1-*bis*.

« Possono essere ammessi al contributo le organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute che corrispondano ai requisiti previsti dal Regolamento della Comunità economica europea n. 159/66 ed ai seguenti requisiti:

1) abbiano quali soci produttori, singoli od associati, cooperative od altri enti associativi costituiti da produttori agricoli per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti;

2) non abbiano scopo di lucro;

3) siano aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola organizzazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda e al possesso dei requisiti previsti dallo statuto;

4) abbiano una consistenza organizzativa ed economica, avendo riguardo al numero degli associati e al volume della produzione e siano atte a gestire attrezzature eventualmente esistenti nella zona in grado di esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione per la tutela del mercato dei prodotti della zona in cui svolgono la loro attività. La partecipazione alla organizzazione è consentita ai singoli produttori a titolo personale solo se essi non facciano parte di cooperative o di altri enti associativi aderenti alla organizzazione.

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori proprietari, o enfiteuti, od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziarî ed in genere coloro che, a qualsiasi titolo, siano titolari di una impresa agricola anche in forma associata o comunque produttori agricoli, ed abbiano la disponibilità del relativo prodotto vendibile ».

Visto inoltre che vi sono altri emendamenti aggiuntivi, presentati dai colleghi del gruppo comunista, che in parte coincidono con questo articolo aggiuntivo ed in parte ne divergono, credo sia il momento di adottare la procedura da me suggerita in apertura di seduta. Possiamo pertanto prendere come testo base l'emdendamento Truzzi, Colombo, che è il più vasto, mentre gli altri saranno presi in esame quali emendamenti all'emendamento, naturalmente per quelle parti in cui i due testi divergono.

Inoltre, per facilitare questo lavoro di interpolazione da parte dei colleghi, prenderemo in esame e voteremo per commi questo articolo aggiuntivo.

PREARO, *Relatore*. Sono senz'altro d'accordo sull'introduzione di questo articolo 1-*bis*, tanto più che in esso non è contenuto niente di nuovo rispetto a quanto fu detto anche in questa sede in occasione della discussione svoltasi in febbraio, sulla legge Truzzi n. 275 sulle associazioni fra produttori agricoli.

Indubbiamente i requisiti chiaramente elencati in questo articolo aggiuntivo completano il testo del disegno di legge che appariva in qualche misura carente proprio per la parte riguardante la definizione dell'organizzazione, i suoi fini e i soggetti che possono essere ammessi a farne parte.

Sono pertanto favorevole all'articolo aggiuntivo 1-*bis*, salvo eventuali modifiche di ordine prevalentemente formale che si volessero apportare.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Si ripresenta qui la questione dell'emendamento relativo al riconoscimento, che era stata accantonata. Se in questo articolo 1-*bis* prevediamo che « possono essere ammesse al contributo le organizzazioni di produttori ortofrutticoli *riconosciute* che corrispondono ai seguenti requisiti ecc. », ammettiamo che i requisiti sono necessari per ottenere il contributo, ma non il riconoscimento.

Pertanto la questione del riconoscimento rimane ancora in sospeso, poichè la legge non prevede come e con quali criteri debba avvenire. Proprio per questo motivo avevo suggerito di non inserire la parola « riconosciute » nel primo comma e di sopprimerla in questo articolo.

Sarebbe inoltre opportuno usare la dizione « possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge » piuttosto che « possono essere ammesse al contributo », perchè altrimenti, quando all'articolo 2 si parlerà del concorso dei prestiti, occorrerà ripetere i requisiti richiesti perchè questi benefici siano accordati.

TRUZZI. Propongo di accantonare anche in questo caso la questione del riconoscimento, per risolverla in sede di esame dell'articolo 1 *quater*.

OGNIBENE. Vorrei presentare un emendamento al primo comma dell'articolo 1-*bis*, in modo da specificare la terminologia « organizzazioni di produttori », in quanto ci sembra troppo generica. Proponiamo di aggiungere:

dopo le parole « organizzazioni di produttori ortofrutticoli », le parole « cooperative, consorzi di cooperative o associazioni di altro tipo ».

PRESIDENTE. Onorevole Ognibene, mi sembra che nella precedente seduta sia stata chiarita, senza possibilità di equivoci, la posizione delle cooperative. Cioè, le cooperative possono essere organizzazioni se ne hanno le caratteristiche, oppure socie di organizzazioni. Ciò può essere chiarito in uno dei numeri che seguono il primo comma, non nel primo comma. Prego pertanto l'onorevole Ognibene di proporre la questione in un altro punto.

OGNIBENE. Sono d'accordo.

MICELI. Mi sembra invece che la proposta dell'onorevole Ognibene si inquadri nel primo comma dell'articolo 1-*bis*, che parla di organizzazioni di produttori. Sarebbe anche opportuno trasformare l'ultimo comma dell'articolo 1-*ter* in un articolo a sé.

PRESIDENTE. Se sul primo punto non vi sono proposte di modifiche, pongo in votazione il primo capoverso ed il punto 1) dell'articolo 1-*bis*, escludendo la parola « riconosciute », in quanto il problema del riconoscimento verrà risolto a parte.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione del punto 2) dell'articolo 1-*bis* che è così formulato:

2) non abbiano scopo di lucro.

TRUZZI. Propongo di aggiungere al punto 2) le parole « ed operino nell'esclusivo interesse degli associati ».

BECCASTRINI. Vorrei che la Commissione avesse presente che noi avevamo formulato questo concetto nel senso che le associazioni non abbiano finalità di lucro, ma che operino « come mandatarie per conto degli associati ».

BIGNARDI. Più che di associati si potrebbe parlare di conferenti, in quanto vi potrebbero essere associati che in un certo anno non conferiscono. In sostanza, invece che « mandatario », termine squisitamente giuridirico, sarebbe meglio adoperare la parola « conferente », che indica un termine economico corrispondente a « mandatario ». La parola « conferente » mi sembra sia più appropriata, evitandosi per altro possibili difformità di intepretazione.

PRESIDENTE. Onorevole Bignardi, le associazioni non agiscono solo ai fini della vendita del prodotto, ma hanno anche lo scopo di regolare la produzione e di indicare indirizzi produttivi.

Penso che il termine « conferente » fissi un criterio restrittivo.

MICELI. La questione che ci divide è il modo di funzionamento dell'associazione. Un'organizzazione può perseguire gli interessi degli associati e non essere mandataria degli associati.

Il concetto che si tendeva ad introdurre con la parola « conferente », che è meno impegnativa della parola « mandatario », consiste nel fatto che un'organizzazione è operatrice economica in quanto è mandataria dei conferenti associati.

L'associazione agisce per conto del conferente nel caso sia mandatario; se l'associazione agisce nell'interesse dell'associato può compiere un'operazione in proprio e dire che questa viene fatta nell'interesse dell'associato.

A seconda del modo di considerare le cose, possono venire in luce aspetti commerciali e qualche volta industriali oppure aspetti di esclusivo interesse agricolo.

PRESIDENTE. L'articolo 1 del regolamento comunitario, richiamato al primo punto, definisce chiaramente la posizione dell'associazione che è mandataria. Quando si stabiliscono le funzioni dell'associazione ed i compiti dei soci, ne deriva chiaramente la posizione del mandatario.

LORETI. Ho la preoccupazione che aggiungendo altre cose al punto 2) del testo

proposto si possa dare adito ad interpretazioni diverse da quelle che sono le nostre intenzioni. Affermando che le associazioni non hanno scopo di lucro, ovviamente non escludiamo che l'organizzazione di produttori associati persegua un interesse di ordine economico. Vogliamo solo che al di là degli interessi che riguardano gli associati l'organizzazione non possa avere altre difficoltà.

Credo potrebbe essere pericoloso aggiungere altre frasi a quanto intende stabilire il punto 2): tutti siamo d'accordo che la finalità è quella di fare l'esclusivo interesse dei soci negli interventi sul mercato.

TRUZZI. In fondo mi sono rifatto agli statuti delle cooperative, che contengono tale dizione. Ma in effetti le cooperative in Italia sono già regolate per legge, mentre le organizzazioni in esame sono nuove.

A mio parere, al fine di evitare il sorgere di qualche malinteso, si dovrebbe dire che queste associazioni perseguono interesse di lucro esclusivamente per conto degli associati.

PRESIDENTE. Perché il concetto emerga chiaramente, la dizione dovrebbe essere diversa. Si potrebbe dire: « non abbiano scopo di lucro in quanto operanti nell'interesse esclusivo degli associati ».

OGNIBENE. Però l'onorevole Miceli ha giustamente osservato che dire che operano nell'interesse dei soci, non vuol dire che operano per conto dei soci; bisognerebbe quindi trovare una formula adatta.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Sono d'accordo con la proposta del Presidente.

Non concordo pertanto sul riferimento ai conferenti (prego quindi l'onorevole Bignardi di rifletterci un momento), e nemmeno sulla precisazione della figura del mandatario, perché non dobbiamo dimenticare che alla base di queste associazioni c'è un concetto di mutualità, essendo il fine ultimo quello di ripartire fra tutti i benefici ed anche i danni.

Mi pare quindi che la formula suggerita di associazioni « operanti nell'esclusivo interesse degli associati », anche se più generica, sia la più rispondente alle necessità del caso.

CERUTI CARLO. Mi ricordo benissimo che la frase « che non perseguano fini di lucro », nacque in seguito ad un'osservazione dell'onorevole Miceli. Bisogna però tenere presente che le associazioni in questione non operano soltanto nell'interesse dei produttori, ma anche in quello dei consumatori.

DELLA BRIOTTA. Sono d'accordo con quanto ha detto il Sottosegretario circa il fine mutualistico di queste organizzazioni.

Ritengo quindi estremamente pericoloso un riferimento ai conferenti, perchè in definitiva noi conosciamo bene il motivo per cui la cooperazione non si è affermata in certe zone del nostro Paese: perchè non c'era l'obbligo del conferimento. Basta vedere in Val Padana la differenza tra le province di Cremona e di Mantova e quella di Pavia.

Sappiamo bene che i soci non hanno l'obbligo del conferimento; però sarebbe estremamente pericoloso riconoscerlo esplicitamente, incoraggiando tale impostazione.

Non sono invece d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Ceruti: è vero che indirettamente noi tuteliamo anche l'interesse dei consumatori; però stiamo bene attenti, perchè ognuno deve recitare il proprio ruolo. Così, mentre i produttori devono difendere i loro prodotti ed i relativi prezzi, i consumatori hanno diverse esigenze, e lo Stato – in una visione generale – deve contemperare le esigenze di tutti.

Nel momento in cui cerchiamo di organizzare la nostra agricoltura e di creare degli strumenti per la difesa dei nostri prodotti, non possiamo occuparci direttamente del consumatore; è ovvio che indirettamente il consumatore potrà trarne dei vantaggi, però parlarne esplicitamente in una norma, mi sembra una cosa per lo meno abnorme.

Concludendo, sono propenso ad accettare la formulazione riassunta del Presidente ed accettata dall'onorevole Sottosegretario.

CERUTI CARLO. Non è affatto abnorme come dice lei, onorevole Della Briotta, il fatto che anche i consumatori siano tutelati. L'importante è non falsare le regole della libera concorrenza. Oggi il mercato agricolo è viziato da una semplicissima situazione causata dalla concentrazione della domanda e dal frazionamento dell'offerta. Noi dobbiamo dare al mercato l'equilibrio di cui oggi è privo.

PRESIDENTE. Onorevole Ceruti, lei ha ragione quando dice che queste osservazioni attraverso la loro attività svolgono anche una azione che si traduce in un beneficio per i consumatori. Ma non è questo il punto. Al punto 2) si dice « non abbiano scopo di lucro », ed a questa frase ne è collegata un'altra « in quanto operanti nello esclusivo interesse degli associati ».

CERUTI CARLO. In questo modo noi diciamo qualcosa di meno di quanto è contenuto all'articolo 4.

MENGOZZI. Aderisco alla soluzione prospettata dal Presidente. Infatti è evidente che la mancanza dello scopo di lucro ovviamente non impedisce alle associazioni di svolgere la loro azione di tutela anche dei produttori.

OGNIBENE. Senza ripetere quanto ho già detto prima, credo si potrebbe arrivare ad un compromesso tra i nostri differenti punti di vista, aggiungendo una precisazione nella dizione del punto che lei, signor Presidente, sta per mettere in votazione. La completa formulazione suonerebbe del seguente tenore: « non abbiano scopo di lucro in quanto operanti nell'esclusivo interesse e come mandatarie degli associati ».

PRESIDENTE. Per il momento risolviamo questo punto sul quale siamo tutti d'accordo. Pongo in votazione il punto 2) dell'articolo 1-*bis* proposto dagli onorevoli Colombo e Truzzi, nella seguente formulazione.

2) non abbiano scopo di lucro e operino nell'esclusivo interesse degli associati ».

(*È approvato*).

OGNIBENE. Propongo di aggiungere alle parole « nell'esclusivo interesse degli associati » le altre « e come mandatari degli stessi ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo in proposito ?.

PREARO, *Relatore*. Io sono contrario a questo emendamento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Anch'io sarei del parere di lasciare il punto 2) nella formulazione in cui è stato approvato. Sorgerebbe altrimenti anche questo problema: io non sarei ora in grado di valutare le conseguenze di questo riferimento che noi faremo alla precisa figura giuridica del mandatario. Non dobbiamo dimenticare che noi stiamo creando un tipo di organizzazione che non è contemplata tra quelle classiche; è quindi opportuno evitare riferimenti che potrebbero portare magari degli intralci di cui in questo momento non ci rendiamo conto.

PRESIDENTE. Onorevole Ognibene, insiste nel suo emendamento ?

OGNIBENE. Insisto signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ognibene, non accolto dal relatore e dal Governo: « aggiungere alla fine del punto 2 le parole « e come mandatari degli stessi »:

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il punto 3 dell'articolo 1-*bis* degli onorevoli Colombo e Truzzi, accolto dal relatore e dal Governo:

« 3) siano aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola organizzazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda e al possesso dei requisiti previsti dallo statuto »;

(*È approvato*).

Do lettura del punto 4) dell'articolo 1-*bis* degli onorevoli Colombo e Truzzi:

« 4) abbiano una consistenza organizzativa ed economica, avendo riguardo al numero degli associati e al volume della produzione e siano atte a gestire attrezzature eventualmente esistenti nella zona in grado di esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione per la tutela del mercato dei prodotti della zona in cui svolgono la loro attività. La partecipazione all'organizzazione è consentita ai singoli produttori a titolo personale solo se essi non facciano parte di cooperative o di essi non facciano parte di cooperative o di altri enti associativi aderenti all'organizzazione ».

MAGNO. Signor Presidente, dato che si sta trattando dell'attività delle organizzazioni, a me sembrerebbe opportuno inserire qui il punto *b*) dell'emendamento Ognibene che dice: «che siano costituite con atto pubblico ».

PRESIDENTE. Onorevole Magno, non c'è nessuna difficoltà ad accogliere la sua proposta. Tuttavia mi sembrerebbe opportuno seguire intanto il testo base, tanto più che la sua approvazione non pregiudica eventuali aggiunte, che verrebbero poi inserite al punto giusto in sede di coordinamento.

MARRAS. Circa il punto 4), già nel corso della seduta precedente io avevo avuto occasione di attirare l'attenzione dei commissari – e specialmente di quelli che hanno fatto parte del Comitato ristretto – sulla prima parte di questo punto 4), che a mio giudizio dovrebbe essere soppressa. Se necessario, sono pronto a ripetere le ragioni che giustificano questa mia richiesta.

Faccio presente ai colleghi che non escludiamo che le associazioni dei produttori abbiano la necessità di disporre di impianti per la commercializzazione dei prodotti. Ma mentre stiamo elaborando una legge che afferma che le associazioni devono corrispondere alle caratteristiche fissate dal regolamento, stabi-

liamo poi una serie di criteri sui quali il regolamento tace.

All'articolo 1 del Titolo I il regolamento dice che compito di queste organizzazioni è anche quello di mettere a disposizione dei produttori associati i mezzi tecnici appropriati per il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti in causa. Il regolamento comunitario, quindi, riconosce già l'attitudine o la capacità di utilizzare anche impianti per la commercializzazione.

Non v'è quindi alcuna necessità di ripetere una formulazione che era già presente nella vecchia proposta di legge-quadro, che secondo noi può prestarsi a discriminazioni, e che dà al potere pubblico certi elementi di giudizio sulle costituende associazioni che preferiremmo, invece, limitare al massimo.

L'esigenza che si afferma nella prima parte del punto 4), ripeto, è già contenuta nel regolamento comunitario.

TRUZZI. Il collega Marras dovrebbe leggere l'articolo 2 del regolamento, che dice proprio, a proposito delle organizzazioni, « che abbiano consistenza e durata ». Noi non abbiamo fatto altro che recepire la sostanza di questo articolo 2, che forse sfugge al collega.

MARRAS. Anzi, io sostengo che non c'è alcuna necessità di recepire nulla di quanto si dice nel regolamento. Io non ho detto che vi sia contrasto con il regolamento, ma solo che questa parte dell'emendamento è superflua. Partendo da quel regolamento, voi intrecciate con questa formulazione nell'articolo della legge una serie di esigenze che destano in noi delle preoccupazioni. Basta invece riferirsi al regolamento.

È per queste ragioni che io propongo di sopprimere la prima parte del punto 4), fino alle parole « la loro attività » comprese.

MAGNO. Faccio osservare che in questa formulazione vi sono parole che hanno un significato diverso da quello delle parole contenute nel regolamento. In questo non si parla di « attrezzature in grado di esercitare una efficace azione per il miglioramento... ». Se l'emendamento soppressivo Marras venisse respinto, dovremmo poi riprendere il discorso, per giungere a una formulazione che non sia in contrasto con quella del regolamento comunitario.

PRESIDENTE. In questo caso, onorevole Magno, la invito a presentare una formale proposta di emendamento.

MAGNO. La proposta è quella di riprodurre qui le stesse parole del regolamento comunitario, ossia: « ...che siano in grado di mettere a disposizione dei produttori associati mezzi tecnici appropriati per il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti in causa ».

LORETI. Signor Presidente, a me sembra che sarebbe possibile trovare una conciliazione delle varie opinioni, poiché mi sembra che non si faccia alcuna questione sulla finalità dell'organizzazione, quella cioè di avere una determinata consistenza, atta ad influire sul mercato. Le preoccupazioni dei colleghi si riferiscono all'inciso « atte a gestire attrezzature eventualmente esistenti nella zona... ».

Non so se sia possibile risolvere il problema servendosi di un altro articolo aggiuntivo presentato, e cioè l'articolo 1-*quinquies*, ma se ciò è fattibile ritengo che dovremmo a questo punto stralciare la parte controversa, l'inciso, e riprenderla in esame successivamente, quando ci occuperemo dell'articolo da me indicato.

TRUZZI. Quale proponente dell'emendamento in discussione faccio presente alla Commissione che non ho alcuna difficoltà a sopprimere le parole « atte a gestire le attrezzature eventualmente presenti nella zona », lasciando il resto del testo inalterato.

PRESIDENTE. A questo punto devo chiedere all'onorevole Marras se, udita la proposta, accettata dal proponente dell'articolo aggiuntivo, di sopprimere l'espressione « atte a gestire le attrezzature eventualmente presenti nella zona », intenda o meno mantenere il suo emendamento soppressivo dell'intero punto 4.

MARRAS. Ritiro il mio emendamento.

MAGNO. Anch'io ritiro l'emendamento proposto.

Vorrei comunque poter rivolgere alcune domande per chiarire alcuni aspetti del punto 4; vorrei in particolare sapere come si concilia l'ultima parte di tale punto con quanto ripetutamente affermato nella passata seduta circa il diritto delle cooperative di disporre di tanti voti quanti sono i soci.

PRESIDENTE. Si tratta di un problema già chiarito e risolto nella passata seduta: la cooperativa, come si dirà in un altro punto, partecipa alle votazioni in base a tutto il peso della produzione dei suoi soci.

Tutto ciò comunque non ha niente a che vedere con il punto 4, in quanto in esso si stabilisce soltanto che il singolo facente parte di una cooperativa non può entrare nella stessa organizzazione cui appartiene la sua

cooperativa a titolo personale e per lo stesso prodotto.

Pongo pertanto in votazione il punto 4 nel testo di cui ho dato lettura, eccettuate le parole « atte a gestire le attrezzature eventualmente presenti nella zona » cui il proponente ha dichiarato di rinunciare.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'emendamento Magno, tendente ad inserire, dopo il punto 4, un punto ulteriore (che assumerà il numero 5) del seguente tenore: « Siano costituite con atto pubblico ».

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma dell'articolo 1-*bis*.

OGNIBENE. Visto che questo ultimo comma tende a configurare gli aventi diritto a partecipare alle organizzazioni, stabilire cioè cosa si intenda per « produttori agricoli », propongo di riformularlo in modo che sia ben chiaro ciò che si vuol dire, evitare cioè che in futuro sorgano contestazioni tra concedenti e mezzadri circa la « disponibilità del prodotto ». È vero che nella passata seduta l'onorevole Truzzi, illustrando l'articolo aggiuntivo da lui proposto, disse che questa ultima condizione (la disponibilità del prodotto) si riferisce soltanto a coloro che « a qualsiasi titolo, siano titolari di un'impresa agricola »; è vero anche che questa sembrerebbe l'interpretazione più valida risultante dalla formulazione di tutto il testo; ma è anche vero che l'esperienza ci ha insegnato come tali interpretazioni possono anche essere falsate, magari appigliandosi alle virgole contenute nel testo; pertanto io proporrei di sostituire la virgola dopo le parole « i coloni parziari » con un punto, riprendendo poi il periodo con le parole « sono altresì considerati produttori agricoli tutti coloro... ».

TRUZZI. Sono d'accordo di massima nell'introdurre una modifica che tende a chiarire la lettera della norma, rendendola più appropriata per esprimere ciò che era nell'intenzione dei proponenti.

BIGNARDI. Credo che le perplessità sollevate dall'onorevole Ognibene potrebbero essere superate anche sostituendo le parole « ed in genere coloro che, a qualsiasi titolo siano titolari » con le parole « ed in genere coloro che siano comunque titolari ».

PREARO, *Relatore*. Sono d'accordo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Se si tratta soltanto di precisare lo spirito della norma non ho alcuna difficoltà ad accettare la modifica proposta.

BIGNARDI. Una volta eliminata la cacofonia di « a qualunque titolo siano titolari » il periodo va benissimo e non occorre mettere un punto fermo, come propone il collega Ognibene.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Se ho ben compreso, il punto fermo servirebbe per sganciare il concetto di disponibilità dal concetto di ammissione alla qualifica di produttore.

OGNIBENE. Vogliamo evitare che la condizione di disponibilità sia limitativa del diritto di essere socio.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo sull'opportunità di chiarire il concetto. Sono favorevole, inoltre all'inserimento della parola « compartecipanti ».

TRUZZI. Non è possibile inserire *sic et simpliciter* la parola « compartecipanti », in quanto i compartecipanti non sono, almeno in gran parte, titolari di azienda, ma sono compartecipanti annuali retribuiti in natura, cioè con una parte dei prodotti. Essi non hanno nulla da impegnare per la costituzione del fondo previsto dal regolamento. Vorrei rilevare che si tratta di associazioni di produttori agricoli, non di lavoratori agricoli. Quindi, almeno in senso generale, lo emendamento non è accoglibile.

Se poi (e qui si riapre una questione che è stata a lungo dibattuta in sede di discussione dei contratti agrari) per compartecipazione si intende una forma assimilabile alla colonia parziaria, occorre rilevare che i coloni parziari sono già previsti nella legge. Abbiamo approvato una legge che ha abolito i contratti abnormi. Quale figura si vuole introdurre in questo caso?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche i miglioratari sono soggetti di un contratto abnorme.

BIGNARDI. A mio avviso non può essere accolta l'inclusione dei compartecipanti. In sede di studi economici e di sentenze di Cassazione, è stato ripetutamente rilevato che la dizione « compartecipazione » si riferisce a due figure economico-giuridiche del tutto di-

verse: si riferisce in alcuni casi alla colonia parziaria (che è stata giustamente inclusa nel provvedimento) e negli altri casi ad una forma di lavoro retribuito in natura o con il corrispondente valore in denaro; si tratta cioè di salariati che non possono rientrare in questa legge.

Pertanto l'introduzione del termine « compartecipante » aprirebbe la strada ad una serie di defatiganti controversie e sarebbe motivo di confusione anziché di chiarezza.

Quanto alla questione di dividere i due periodi del comma mi dichiaro contrario.

MICELI. Ritengo opportuno distinguere nel comma i concetti. Vorrei ricordare che in sede di applicazione della legge sui patti agrari tutti noi — che avevamo sollevato grandi questioni di principio — abbiamo recriminato di non aver prestato molta attenzione ai punti e alle virgole.

Quanto alla questione dei compartecipanti, sono d'accordo con il collega Truzzi. Non può far parte di un'associazione, che ha il carattere di stabilità, un compartecipante, retribuito in natura o con l'equivalente in denaro, che normalmente è assunto per un anno. Non sono però d'accordo con le motivazioni addotte dall'onorevole Truzzi per escludere i compartecipanti. Infatti egli ha rilevato che essi non sono titolari di azienda. Ma ciò non è necessario, perché si prevede che possano far parte di un'associazione i titolari di azienda o coloro che sono, comunque, produttori agricoli.

Quindi resta la sola obiezione relativa al compartecipante di lavoro, che io escluderei.

Esiste anche il compartecipante agrario, che con continuità nella conduzione del fondo ha una forma di compartecipazione e che non è contemplato nella colonia. Come giustamente faceva osservare l'onorevole sottosegretario, abbiamo inserito i coloni miglioratari, che non hanno una figura propria.

Considerata l'esistenza della figura del compartecipante agrario, escludendo categoricamente i compartecipanti di lavoro, possiamo inserire i compartecipanti agrari. In tal modo saremmo sicuri di salvaguardare una categoria che ha tutte le caratteristiche per partecipare e che, altrimenti, dovrebbe avviare una competizione giudiziaria per essere assimilata ai coloni.

D'AMATO. Desidero riferirmi esclusivamente ad una questione di forma sollevata dall'onorevole Bignardi, il quale suggerisce di sostituire le parole « a qualsiasi titolo » con la parola « comunque ». Poiché subito dopo viene adoperata nuovamente la parola « comunque », sarebbe meglio dire « sotto qualsiasi forma ».

PRESIDENTE. Data l'esistenza di disparità di vedute su questo comma, se la Commissione non arriva ad una chiarificazione che sodisfi tutti, propongo di accantonare temporaneamente il problema.

GESSI NIVES. Chiarita la differenza tra compartecipazioni di lavoro e compartecipazioni agrarie, vorrei riferirmi alla realtà esistente nella Padana sud, dove esiste una piena compartecipazione agraria nella produzione ortofrutticola. I lavoratori hanno raggiunto una posizione di privilegio mediante la compartecipazione agraria: esiste nella Padana sud un rapporto aziendale in cui il compartecipante partecipa alle spese di conduzione e può di conseguenza disporre del prodotto.

Penso pertanto che non si debba escludere questa categoria.

PRESIDENTE. Ripeto che, essendo questo un comma di una certa importanza, che occorre precisare con attenzione, sarebbe opportuno accantonare momentaneamente il problema, per cercare, sulla base della legislazione precedente, una formulazione la più esatta possibile.

PREARO, *Relatore*. Sono d'accordo.

OGNIBENE. Concordo con la proposta dell'onorevole Presidente, anche perché ho intenzione di presentare un emendamento aggiuntivo a quest'ultimo comma dell'articolo 1-*bis*.

PRESIDENTE. Rinviamo dunque tutto il problema alla seduta di domani.

Passiamo al secondo articolo aggiuntivo (articolo 1 *ter*) presentato dagli onorevoli Truzzi e Colombo.

ART. 1-*ter*

Gli statuti delle organizzazioni possono prevedere che alle organizzazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe in cui non siano costituite le corrispondenti organizzazioni.

Gli statuti delle organizzazioni stabiliscono il modo di determinazione dei voti spettanti ai singoli associati in ogni caso non superando nell'attribuzione dei voti stessi le misure derivanti dai criteri stabiliti nel-

l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947. Tali criteri restano validi anche nel caso che il singolo produttore faccia parte di cooperative e di altri enti associativi aderenti alla Associazione, secondo quanto previsto nel n. 2 dell'art. 1. In ogni caso al singolo produttore non potranno essere attribuiti più di quattro voti.

Le norme di attuazione della presente legge prevederanno i criteri per l'attribuzione dei voti aggiuntivi al voto *pro capite*, di cui al precedente comma.

Negli statuti sono stabilite le sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi imposti agli associati, nonché le modalità per la loro applicazione.

Negli statuti sono stabilite altresì le condizioni del recesso dalle organizzazioni, sempreché sia stato dato adempimento agli impegni assunti nei confronti dell'Organizzazione.

Gli statuti devono prevedere l'elezione dei membri degli organi direttivi da parte della Assemblea e l'elezione del Presidente da parte del Consiglio Direttivo.

Gli statuti possono prevedere la partecipazione degli organi direttivi dell'organizzazione di tecnici esperti, anche se non soci, in numero non superiore ad un quinto del totale dei componenti l'organo direttivo.

Le norme della presente legge si applicano anche alle cooperative e loro consorzi costituiti tra produttori ortofrutticoli per la disciplina della produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti che per statuto posseggano i requisiti indicati nell'articolo 1-*bis*.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1-*ter*.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame del secondo comma.

FERRARI. Signor Presidente, il Gruppo liberale presenta un emendamento al secondo comma dell'articolo 1-*ter*, che vorremmo si limitasse alla frase: « Gli statuti delle organizzazioni stabiliscono il modo di determinazione dei voti spettanti ai singoli associati ». Chiediamo pertanto la soppressione della seconda parte del secondo comma.

Non dobbiamo dimenticare infatti che il regolamento comunitario n. 159, in materia di associazione, si è limitato ad enunciare dei principi di carattere generale, lasciando liberi i singoli produttori di scegliere tra le varie società quelle che loro ritengono maggiormente rispondenti ai propri interessi, e soprattutto alle finalità che si devono raggiungere con questa legge.

Molto opportunamente, l'originario disegno di legge governativo non limitava le associazioni dei produttori a determinate forme e tipi. Perciò, volendo oggi parlare esclusivamente delle organizzazioni aventi un determinato modo di votazione, ed escludendo tutte le altre, ritengo si incorra in una vera e propria distorsione della lettera e dello spirito del regolamento n. 159.

Non trovo ammissibile, per esempio, che una società che non abbia nel suo statuto il sistema di votazione *pro capite*, possa essere esclusa perché non ha il sistema di votazione con il *plafond* di 4 voti, e che altrettanto possa accadere per una organizzazione che abbia nel suo statuto il sistema del voto plurimo proporzionato.

Ripeto, questa della limitazione dei voti e del voto *pro capite* è una distorsione della lettera e dello spirito del regolamento n. 159, che non fa nessuna distinzione tra i vari sistemi di votazione. Per questo noi proponiamo di limitare, come prima ho detto, il primo comma, in modo che i singoli associati siano liberi di farsi soci di una società con un determinato tipo di votazione, ma anche di farsi soci di un altro tipo di organizzazione con un diverso statuto. In altri termini noi siamo per la libertà del voto in sede di associazione.

Naturalmente, se il nostro emendamento venisse accolto, anche il terzo comma cadrebbe.

OGNIBENE. Per i motivi che ho già ampiamente illustrato in sede di discussione generale e di illustrazione degli articoli, propongo di sostituire il secondo e terzo comma dell'articolo 1-*ter* con la lettera *d*) del nostro articolo aggiuntivo 20). Essa è del seguente tenore:

« *d*) prevedere nel loro statuto per l'elezione degli organi dirigenti e di controllo, l'obbligo del voto *pro capite* e diretto e un sistema elettorale che assicuri la rappresentanza delle minoranze »

Le organizzazioni di produttori sono obbligate a tenere contabilità distinte per le attività di commercializzazione svolte con il diretto concorso finanziario dello Stato.

PREARO, *Relatore*. Non sono d'accordo sull'emendamento comunista.

MENGOZZI. Volevo soltanto ribadire, anche perché me ne ha fornito l'opportunità

il collega Ferrari, che mi sembra che lo spirito del regolamento comunitario possa essere interpretato in tanti modi. Evidentemente il regolamento comunitario non è voluto entrare nel merito del sistema di votazione all'interno dei vari stati perché la situazione è profondamente diversa da Paese a Paese.

Siccome il regolamento è stato fatto anche per paesi come l'Olanda, il Belgio, e la Germania Occidentale, che hanno associazioni di produttori che quasi coincidono con un movimento cooperativo, le argomentazioni usate per dire che lo spirito del regolamento comunitario va nel senso di un voto plurimo, possono anche essere usate per dimostrare il contrario, ovvero che avendo raggiunto i suddetti paesi una maggiore maturità in campo agricolo ed una più equa distribuzione dei produttori dal punto di vista della loro consistenza, si è capito che – anche per regolare la produzione – è più giusto il voto *pro capite* che non il voto in rapporto alla produzione.

Colgo l'occasione, per mie ragioni di coscienza ed al di là di quelle che possono essere le posizioni di Gruppo, per riaffermare ancora una volta che la mia personale preferenza va al voto *pro capite*, proprio perché appartengono ad un movimento cooperativo che fa di tale voto uno dei punti essenziali e caratterizzanti.

Mi rendo però conto dell'esistenza di problemi di ordine pratico che verrebbero di gran lunga esasperati, se si accettasse lo emendamento di parte liberale, perché con il principio della libertà degli statuti, si avrebbe sostanzialmente il prevalere dei grossi produttori a danno dei piccoli e medi, con una pericolosa frantumazione.

Accadrebbe, cioè, qualcosa di analogo a quanto è avvenuto in provincia di Modena, dove esiste un'associazione allevatori nella quale vige il principio del voto plurimo. Ma i membri di questa associazione hanno dovuto autolimitarsi, perché i piccoli e medi produttori avevano dichiarato che sarebbero usciti dall'associazione, formandone una per proprio conto per non soccombere, magari in centocinquanta di fronte ad un solo grosso produttore della zona. Se accadesse un fatto di questo genere certamente verrebbe frustrata l'esigenza di una generale convergenza in seno a queste associazioni di produttori.

Ragioni analoghe, però, potrebbero esistere in relazione al voto *pro capite;* ed è questo il motivo per cui io finisco per aderire al testo proposto dagli onorevoli Truzzi e Colombo. Non potendo vincolare la costituzione delle associazioni a singole zone in modo omogeneo e unitario, se non introdurremo un correttivo al voto *pro capite* che trattenga i singoli produttori di una certa dimensione, creeremo associazioni separate di produttori, a seconda della loro dimensione.

Accetto per questi motivi l'emendamento Truzzi-Colombo, con una preoccupazione, che non esprimo in un formale emendamento, ma mi limito ad accennare alla Commissione: mi domando se non sarebbe possibile magari fissare un *quorum* per certe decisioni importanti, ai fini della conduzione delle associazioni, in rapporto soprattutto alle norme comunitarie. Non mi riferisco, quindi, tanto alle elezioni degli organi direttivi, o al funzionamento ordinario, quanto ai rapporti delle associazioni con la Comunità. La fissazione di tale *quorum* costituirebbe una garanzia, che eviterebbe il rischio che un certo numero di produttori, aventi una forte capacità di conferimento, potesse prevalere sui piccoli e medi produttori, imponendo loro decisioni prese magari senza il loro consenso.

PRESIDENTE. Qual è in proposito il parere del relatore?

PREARO, *Relatore*. Signor Presidente, è vero che il regolamento comunitario non stabilisce alcun tipo di votazione; comunque, nel febbraio scorso in questa Commissione abbiamo discusso la legge-quadro Truzzi ed altri, riguardante le associazioni dei produttori; abbiamo discusso a lungo, e sarebbe inutile ripetere tutte quelle argomentazioni. A seguito di quelle discussioni, abbiamo concluso a favore del voto plurimo, fino a quattro voti.

Io sono contrario al voto singolo, per le ragioni cui accennava poc'anzi l'amico Mengozzi: in alcune zone è già in atto la separazione tra grossi, medi e piccoli produttori. Avviene, cioè, quello che non dovrebbe avvenire: che i produttori si organizzino separatamente, a seconda della consistenza della loro produzione, con le conseguenze facilmente prevedibili: in queste condizioni sarebbe, infatti, impossibile elaborare dei piani di sviluppo e di programmazione, oltre che di tutela e valorizzazione dei prodotti.

Per questi motivi, sono del parere di lasciare immutato il testo dell'articolo, e pertanto sono contrario all'emendamento Ognibene.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.* Io sono d'accordo con il relatore per quanto riguarda queste questioni di merito. Ritengo anch'io che il regolamento non imponga obblighi di questa natura, né in un senso, né nell'altro: ogni stato membro è libero di regolarsi come meglio crede. In linea di principio, quindi, nessuna obiezione al voto *pro capite*, né a quello plurimo.

Mi sembrano, piuttosto, assai valide le considerazioni a suo tempo fatte dall'onorevole Truzzi, e ripetute qui oggi dal relatore, circa le eventuali conseguenze che deriverebbero dalla scelta del voto *pro capite*: la separazione, cioè, tra grossi, piccoli e medi produttori.

D'altra parte, il decreto del Presidente della Repubblica n. 947 mi sembra abbia già dato risultati positivi per i consorzi di bonifica: è statisticamente accertato che, in virtù di quel decreto, i consigli dei delegati sono già costituiti in maggioranza da piccoli, e non da grossi produttori.

Sono quindi d'accordo con gli onorevoli Truzzi e Colombo, per quanto riguarda questo comma del loro articolo aggiuntivo, anche per quanto riguarda la limitazione a quattro voti come *plafond* massimo.

Non ho sentito parlare finora, però, dell'altra questione sollevata dall'emendamento Ognibene, quella cioè relativa ad un sistema elettorale tale che assicuri la rappresentanza delle minoranze.

Domando quindi, signor Presidente, se questo punto deve intendersi assorbito dalla votazione che avverrà tra breve, oppure se se ne discuterà a parte.

PRESIDENTE. I proponenti hanno già anticipato che chiederanno la votazione di questo comma per separazione.

MENGOZZI. Signor Presidente, vorrei sapere se la legge sui consorzi di bonifica prevede qualcosa circa il voto diretto. È ammessa la votazione per delega?

PRESIDENTE. È ammessa la delega con un limite: non più di due voti.

L'onorevole Ceruti ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CERUTI. Io desidero esprimere il mio voto contrario all'emendamento proposto.

Il compromesso raggiunto prima in sede di maggioranza governativa, e successivamente in sede di Commissione, tiene conto della situazione reale delle associazioni dei produttori agricoli.

Ricordo che la prima associazione, fatta in periodo democratico, prevedeva una rappresentanza di 1 a 20.

Abbiamo adesso questo nuovo tipo di organizzazione. È chiaro che ciascuno di noi ha delle preferenze; ma se guardiamo concretamente alla situazione, dobbiamo riconoscere che il problema fondamentale è quello di assicurare l'unitarietà dell'offerta del prodotto.

Sono considerazioni che abbiamo già fatto a proposito del Piano verde, e che abbiamo ripetuto anche in altre occasioni.

Ritengo pertanto che la posizione oggi raggiunta sia pienamente conforme agli interessi dell'agricoltura e dei contadini che rappresentiamo.

Per evitare lo stato di perenne soggezione dell'agricoltura occorre aumentare il potere contrattuale dei produttori e dei contadini nella vendita dei loro prodotti. Il che non significa monopolizzare l'offerta, ma regolarla, disciplinarla e concentrarla nei limiti imposti dalla concentrazione della domanda, affinché la forza negoziale dei produttori sia equivalente a quella degli acquirenti.

Solo in questo modo il mercato può divenire veramente libero, solo così le imprese trasformatrici e quelle di distribuzione saranno costrette a loro volta a ristrutturarsi in modo più efficiente per diminuire i loro costi.

Da tempo economisti e studiosi hanno affrontato i problemi dell'agricoltura nello sviluppo della moderna economia dei paesi industriali; ad esami dettagliati ed ormai accettati universalmente appare chiaro che tra i tanti problemi esistenti quello della difficoltà di un rapido adattamento dell'agricoltura alle condizioni generali dell'economia e della conseguente necessità del rafforzamento del suo potere contrattuale è uno dei problemi centrali dell'agricoltura in una economia in fase di sviluppo. Molti economisti tra i più moderni hanno individuato esattamente come l'economia di consumo, aumentando sempre di più i beni e i servizi che il consumatore pretende, sviluppa la relativa spesa, aggiungendo inoltre lungo la strada un'ulteriore quota di spesa per ogni prodotto agricolo.

Anche nel nostro Paese eminenti studiosi hanno dimostrato come in realtà la frantumazione dell'agricoltura in molti rivoli determina addirittura l'impossibilità di realizzare una concorrenza sul mercato, il qua-

le risulta in tal modo inefficiente, a causa dell'impossibilità di raggiungere quell'equilibrio tra domanda ed offerta che è elemento essenziale per la formazione di un giusto prezzo.

Ecco allora che dobbiamo assistere a ricorrenti crisi ormai fin troppo note in Italia ed il problema non si risolve certamente ipotizzando e spezzettando le costituende associazioni di produttori agricoli secondo criteri di associazionismo basati su considerazioni di carattere politico.

D'altra parte la realtà e l'esperienza di molti anni sta a dimostrare proprio che in occasione delle numerosissime crisi di sovraproduzione di prodotti nessun beneficio è mai derivato né al produttore né al consumatore. Di fronte a molti milioni di produttori agricoli stanno gli stessi gruppi commerciali ed industriali, molto dinamici e con capacità economiche e contrattuali di gran lunga superiori a quelle degli agricoltori, piccoli, medi e grossi.

Non è tuttavia che da questo esame generale il produttore esca del tutto immune, perché anche dalla sua parte esiste la colpa di presentare prodotti estremamente difformi nelle pezzature, nella qualità e negli *standard*, estremamente disordinati come criteri di produzione e scarsamente accettati dal consumatore, oggi più attratto dalla confezione del prodotto che dalla qualità e dall'origine di esso.

Tutto ciò ovviamente contribuisce anche ad appesantire gli oneri dei commercianti e dei produttori industriali che si trovano spesso a non poter contare su un'offerta qualitativamente e quantitativamente costante e tale che possa trovare un'economica possibilità di impiego sul mercato.

Tutto questo stato di cose ha determinato ed esasperato quella intermediazione che molti vedono come la causa prima della pesantezza del circuito distributivo del nostro Paese, situazione questa che non è stata modificata neppure dallo sviluppo dell'istituto cooperativistico. Si consideri infatti quanto avviene in Olanda ed in altri paesi. Da noi quindi il problema è quello di dare vita a queste associazioni dei produttori agricoli, che tengano però conto della situazione reale del nostro Paese.

In una tale situazione di mercato, caratterizzata dalla lotta spietata della concorrenza, il produttore agricolo si trova chiuso in una morsa, sia a monte che a valle, di ditte tutte integrate tra di loro che via via vanno costringendo il produttore ad assumere un ruolo del tutto marginale: e questo è vero per il piccolo, medio e grosso agricoltore. In una simile situazione si pone dunque con urgenza la necessità di dar vita ad associazioni che esprimano gli interessi vitali di tutta l'agricoltura; ed è questo che noi vogliamo realizzare, con una soluzione di compromesso espressa appunto dal disegno di legge che è oggi al nostro esame.

DELLA BRIOTTA. Con l'articolo aggiuntivo 1-*ter* vengono scelti i criteri per la determinazione delle modalità di voto, fissando un massimo di 4 voti per ciascun partecipante; tale sistema rappresenta un compromesso che può essere variamente giudicato, ma che indubbiamente tiene conto di quella che è la reale situazione dell'agricoltura italiana e della mentalità stessa di coloro che operano in tale settore.

Insisto su ciò perché, mentre il collega Mengozzi ricordava il voto *pro capite* attribuito nell'associazione allevatori esistente nella sua provincia, io ho l'esperienza diretta di quanto avviene nella mia provincia, dove finora nessuno ha mai parlato, né credo accadrà per il futuro, di voto plurimo, non essendo questo assolutamente accettato dalla mentalità di quei contadini.

Non vi è dubbio però che vi sono motivi psicologici anche in favore dell'adozione del voto plurimo, senza considerare che non rappresenterà certo un grosso pericolo per il sistema democratico il dare a quelli che amano considerarsi grandi proprietari il contentino di un massimo di quattro voti.

Detto questo, con tutta franchezza devo dichiarare che la nostra preferenza, sia mia personale che del mio gruppo, sarebbe stata certamente per il voto *pro capite*: non vi è dubbio che tra associazione e cooperazione la nostra scelta sia per la cooperazione; ma nonostante ciò noi voteremo a favore di questo emendamento, superando le nostre remore in una visione di carattere generale dell'insieme del problema.

Notevoli perplessità desta invece in noi il tentativo di introdurre il sistema delle deleghe, mentre ci sentiamo del tutto favorevoli all'accettazione del principio del voto diretto. Con questo voto infatti si intende dare a tutti i partecipanti all'organizzazione la possibilità di intervenire in difesa di propri e ben precisi interessi economici e quindi è giusto che ognuno sia sempre presente in ogni circostanza particolarmente importante.

Noi siamo quindi favorevoli all'istituzione del voto diretto e ci riserviamo anzi, ove riscontrassimo un minimo di accordo su que-

sto problema da parte degli altri gruppi, di presentare un emendamento in tal senso.

MICELI. Nel momento in cui ci apprestiamo a porre in votazione l'emendamento Ognibene, vorrei far rilevare come esso sottopone alla nostra attenzione tre diversi ordini di problemi: tipo del voto (*pro capite* o plurimo corretto), delega, rappresentanza delle minoranze.

Nel corso della discussione è stato però affrontato soltanto uno di questi problemi, trascurando gli altri.

Per quanto riguarda la delega, sono anche io del parere espresso dal collega Della Briotta, che sia cioè da preferire il voto diretto, mentre per quanto riguarda il diritto delle minoranze ad essere rappresentate, faccio notare che già nei consorzi agrari è stato adottato tale principio, senza per altro che questo fosse sufficiente a demolire la potenza della Federconsorzi!

Vorrei quindi che il relatore e il rappresentante del Governo ci facessero conoscere la loro opinione in merito a questi due ulteriori aspetti dell'emendamento Ognibene, ed in particolare in merito alla proposta del collega Della Briotta circa il voto diretto (cui ci associamo anche noi) ed alla nostra proposta circa la rappresentanza delle minoranze.

BIGNARDI. Sono contrario ad accogliere il primo punto (voto *pro capite*) dell'emendamento presentato dall'onorevole Ognibene, perché non si tratta di rappresentanza politica, sebbene di organizzazione economica, in cui è ovvio che l'incidenza dell'interesse abbia rilievo. Mi rendo conto del fatto che si possano attuare temperamenti tra il concetto del voto *pro capite* e il concetto di voto di interesse, tuttavia sono contrario al temperamento proposto dall'onorevole Truzzi, in quanto mi sembra del tutto inadeguato ad un'efficace rappresentanza degli interessi economici che sono in giuoco in queste associazioni. Ritengo che tale temperamento sia soprattutto negativo ai fini della valida costituzione di associazioni e sia fatalmente apportatore di divisioni nell'ambito della produzione agricola, che si tradurranno in una minor difesa del prodotto. Non si tratta qui di garantire la democrazia del nostro paese, democrazia fortunatamente già garantita dal suffragio universale, ma si tratta di tutelare determinati interessi del mondo agricolo.

DELLA BRIOTTA. Al limite, si può osservare che l'efficienza non risolve i problemi di una società moderna: anche la Germania hitleriana era uno Stato efficiente!

BIGNARDI. Mi sembra che tra la Germania hitleriana ed il sistema di voto nelle associazioni vi sia una certa differenza!

Mi dichiaro altresì contrario ad accogliere l'abolizione della delega; poiché si è fatto riferimento ad un articolo del decreto che regola il voto nei consorzi di bonifica, ciò comporterebbe l'inizio di un processo di invalidamento di tale decreto. Chi conosce la vita di queste forme associative sa che la abolizione della delega porterebbe ad assemblee in cui difficilmente si raggiungerebbe il numero legale. Comunque si tratta di una questione che, a mio avviso, non si dovrebbe risolvere nella legge, ma nel regolamento statutario di ogni singola associazione. È una questione che ogni associazione potrà risolvere nell'ambito della propria carta statutaria.

Quanto al problema della rappresentanza delle minoranze, mi sembra che esso sia già risolto nel decreto presidenziale, che prevede il voto limitato. Il voto limitato crea automaticamente una minoranza, sempre che la minoranza abbia una certa consistenza. Ovviamente una minoranza dello 0,5 per cento con il sistema del voto limitato non trova la sua rappresentanza; si deve trattare di una minoranza del 16 o 20 per cento. Comunque è valida anche in questo caso la mia osservazione iniziale: è inutile citare un provvedimento se si intende innovare.

Il problema della rappresentanza delle minoranze non sussiste nella realtà; sussistarebbe se si trattasse di un'associazione unica, nazionale, provinciale o regionale, ma qui siamo di fronte ad una pluralità di associazioni libere.

MICELI. Mi sembra che il pluralismo delle associazioni sia da evitare per promuovere la concentrazione dell'offerta.

TRUZZI. Essendo presentatore di una formula, è evidente che voterò a favore di questa e non di quella proposta dagli altri colleghi. ui non si tratta di scegliere, ma di aderire alla realtà oggi esistente.

Quanto alla questione del voto, sono d'accordo sulla formula che abbiamo adottato, perché, non escludendo il voto *pro capite*, consente una modifica della legge relativa ai consorzi di bonifica. Ritengo che arriveremo a forme sempre più aderenti alla realtà che si trasforma nelle campagne, e ciò in senso democratico, con la partecipazione di tutti all'autogoverno.

Quanto alla proposta di abolire la delega, vorrei pregare l'onorevole Presidente di

non porla subito in votazione, ma di accantonarla, poiché in questo momento non sono in grado di valutarne le conseguenze.

Inoltre sono contrario ad approvare un sistema di votazione che è proprio degli organismi politici. Mi sembra che tutti abbiano espresso la loro preferenza per le cooperative. Ora, nelle coperative non è previsto alcun sistema di voto: gli operatori votano e la maggioranza si forma di volta in volta. Ritengo quindi inopportuno introdurre un elemento le cui conseguenze non sono valutabili.

PRESIDENTE. Dinanzi all'emendamento Ognibene, che peraltro ha chiesto la votazione per divisione, vi è una presa di posizione differenziata. Sulla questione del voto *pro capite* sembra non vi sia accordo; sul problema del voto diretto vi è da parte di alcuni un atteggiamento di riflessione; sul terzo punto, relativo al sistema elettorale, vi sono posizioni di contrasto. Si potrebbe quindi votare la prima parte del punto *d*).

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sarei d'accordo con la proposta dell'onorevole Truzzi di rinviare ad una maggiore meditazione la questione del voto diretto e quella della rappresentanza delle minoranze.

Rimane la questione del voto *pro capite*, che verrebbe risolta con la votazione del punto *d*) dell'emendamento Ognibene sino alla parola « *pro capite* », oppure verrebbe respinto se si approvassero i commi secondo e terzo dell'articolo 1-*ter*.

Per la scelta delle procedure mi rimetto al Presidente della Commissione. Mi pare che con la votazione dei commi secondo e terzo dell'articolo 1-*ter* verrebbe risolta la questione del voto *pro capite* e si potrebbe rimandare a domani il discorso sul problema del voto diretto e della rappresentanza delle minoranze.

LORETI. Aderisco alla proposta dell'onorevole Sottosegretario.

FERRARI. Chiedo che sia posto per primo in votazione il nostro emendamento. Noi ammettiamo infatti la libertà nella scelta del sistema di votazione ed ogni associazione ha tale facoltà secondo il proprio statuto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento degli onorevoli Ferrari ed altri, soppressivo della seconda parte del secondo comma al quale sono contrari il relatore ed il Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la prima frase del punto *d*) dell'emendamento degli onorevoli Ognibene ed altri fino alla parola « *pro capite* », cui hanno espresso parere contrario il relatore e il rappresentante del Governo.

(*Non è approvato*).

Rimane impregiudicato il problema del voto diretto e quello delle minoranze.

MENGOZZI. Vorrei che si ponesse in votazione il comma riguardante l'agganciamento del presente sistema a quello dei consorzi di bonifica, con la riserva che potremo riprendere il discorso relativo al voto diretto e al sistema delle minoranze.

Questo interessa particolarmente la parte del decreto presidenziale, che si riferisce sostanzialmente al *plafond*.

OGNIBENE. Vorrei rimanesse chiarito il concetto che votando il secondo ed il terzo comma non rimane preclusa la possibilità di trovare un esatto coordinamento tra i consorzi e questa legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1-*ter*, cui sono favorevoli il relatore ed il Governo.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione il quarto, il quinto, il sesto e il settimo comma dell'articolo 1-*ter*, cui sono favorevoli relatore e Governo.

(*Sono approvati*).

Passiamo all'ottavo comma dell'articolo 1-*ter*.

Onorevoli colleghi, si potrebbe approvare una norma, che poi potrebbe diventare un articolo autonomo.

TRUZZI. I colleghi pensano che questa formulazione non operi una netta distinzione tra associazioni e cooperative. Inoltre c'è da dire che la cooperativa può anche far parte di una associazione, e non assumere in proprio i compiti previsti dal regolamento.

PRESIDENTE. Noi abbiamo già approvato una norma in base alla quale le cooperative possono essere socie delle organizzazioni dei produttori. Ora si tratta semplicemente di enucleare i requisiti necessari.

MICELI. Signor Presidente, su questa questione che noi riteniamo molto importante, chiediamo di poter riflettere un po', tanto più che già avevamo trovato una formulazione capace di soddisfare tutti.

MARRAS. Signor Presidente, a questo emendamento si ricollega l'ultima parte del nostro emendamento aggiuntivo:

« Hanno diritto alla iscrizione nell'albo anche le organizzazioni di produttori che operano solo in parte nel campo della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, quando si tratti di cooperative agricole ».

PRESIDENTE. L'onorevole Ognibene propone l'inserimento, in questo articolo, dell'ultimo periodo del suo articolo aggiuntivo: « Le organizzazioni dei produttori sono obbligate a tenere contabilità distinte per le attività di commercializzazione svolte con il diretto concorso finanziario dello Stato ».

MAGNO. Signor Presidente, penso che si dovrebbe inserire in questo articolo anche il seguente secondo comma dell'articolo aggiuntivo di pagina 21:

« Non possono essere soci di organizzazione di produttori quei produttori che esercitano in proprio anche attività commerciale o di intermediazione di prodotti ortofrutticoli non di produzione propria ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sarà meglio accantonare per il momento tutte queste proposte. Passiamo all'articolo 1-*quater*, emendamento aggiuntivo all'articolo 1 proposto dagli onorevoli Truzzi e Colombo. Esso è del seguente tenore:

ART. 1-*quater*.

« Il riconoscimento delle organizzazioni, di cui alla presente legge, viene concesso entro tre mesi dalla presentazione della istanza da parte delle Associazioni della Cooperativa o del Consorzio con decreto del Ministro per l'Agricoltura e foreste, previo accertamento delle condizioni indicate nell'articolo 1 e previo parere del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Il decreto con il quale non si concede il riconoscimento deve indicare i motivi del diniego.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvederà ad emanare le norme di attuazione, sentito il parere del Comitato Consultivo nazionale ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Si tratta del problema del riconoscimento che abbiamo accantonato.

PRESIDENTE. A questo punto, se voi ritenete che il riconoscimento sia una cosa analoga all'accertamento, e che ai fini del riconoscimento sia valida la procedura per l'accoglimento delle istanze delle associazioni, allora penso che si possa giungere rapidamente ad una conclusione. Ma se ritenete che si tratti di una cosa diversa per cui sia necessario il ricorso ad altre procedure, allora il discorso si amplia.

Vorrei perciò che questo punto venisse chiarito, in modo che tutti i colleghi si rendano conto di ciò che intendete fare.

TRUZZI. Credevo che fossimo stati chiari nel presentare la serie di emendamenti relativi al riconoscimento. Non ho avuto difficoltà a riunirli in un unico articolo, onde realizzare una formula più chiara, ed anche più elegante dal punto di vista formale.

Certo che su questo punto bisogna essere molto chiari: le associazioni o le organizzazioni, previste dalla presente legge, devono essere riconosciute. Questa è la sostanza. Cioè, non so adesso, quale formula sarebbe meglio usare: ma la premessa ci vuole. Occorre dire che le associazioni alle quali sono demandati i compiti della presente legge devono essere riconosciute.

MAGNO. Io penso che, sostanzialmente, le posizioni non siano molto lontane le une dalle altre. Mi sembra, comunque, che potrebbe essere accettata la formulazione proposta dal collega, onorevole Chiaromonte. Accertata, cioè, l'esistenza dei requisiti richiesti per le organizzazioni di produttori che ne fanno domanda, con decreto ministeriale si provvede all'iscrizione delle organizzazioni stesse in apposito albo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. A me sembra che dobbiamo solamente decidere su una questione che nel merito non è controversa.

Noi abbiamo già approvato un articolo 1-*bis* e 1-*ter* – che sono poi gli articoli sostanziali – i quali fanno riferimento alla possibilità o meno di essere ammessi ai benefici previsti dalla legge.

Se vogliamo istituire questa forma di riconoscimento dobbiamo farlo inserendo la relativa norma prima di questi due articoli, nei quali verranno indicati i requisiti per tale riconoscimento. Sarà allora sufficiente dire, poi, che le organizzazioni riconosciute sono ammesse ai benefici previsti dalla legge.

DELLA BRIOTTA. Il quesito posto dal collega Miceli è questo: per avere il contributo occorre il riconoscimento; però, il fatto di essere riconosciuti dà automaticamente diritto ad ottenere il contributo?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma questo punto è

è superato in base alle altre norme già approvate.

MICELI. Come avevo detto prima, noi siamo contrari al principio del riconoscimento fine a se stesso, che non conferisca alcun diritto. Ma se noi, come abbiamo fatto con lo emendamento Chiaromonte, colleghiamo la idea del riconoscimento, attraverso apposito albo, con il diritto di ottenere il contributo, saremo anche in armonia con quanto stabilito dalla Comunità, che l'accertamento ai fini della concessione del contributo lo fa una volta per sempre. Il nostro emendamento dice:

« Le organizzazioni dei produttori presentano domanda di iscrizione all'albo di cui al comma successivo ai fini dello svolgimento dei compiti e del diritto ai benefici di cui alla presente legge ».

Il concetto, dunque, è questo: l'organizzazione si sottopone al riconoscimento; ma una volta ottenutolo ha il diritto di ricevere - in misura maggiore o minore - il contributo previsto dalla legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che, data l'ora tarda, la seduta è rinviata a domani mattina, alle ore 9, nell'intesa che si riprenderanno uno per uno, i punti accennati nella seduta odierna e l'esame dei corrispondenti emendamenti.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 20,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO